

si segnalati dagli enti finanziatori, senza specificare che detta segnalazione è possibile limitatamente agli impiegati degli stessi enti finanziatori.

Si ravvisa pertanto l'opportunità per l'Istituto di attenersi scrupolosamente al disposto dell'art. 10 del R. D. L. 25 ottobre 1934, n. 1944 limitando le segnalazioni all'I. N. C. I. S. alle sole richieste di alloggi che dovessero eventualmente essere presentate da impiegati dell'Istituto, rifiutando quindi ogni segnalazione a favore di estranei.

Alle Autorità e personalità che raccomandano richieste esterne, si potrà rispondere che l'Istituto non può aderire a tali richieste, ostando la tassativa disposizione di legge rinunciata. Gli alloggi che non fossero richiesti dai impiegati dell'Istituto saranno così nuovamente posti a disposizione dell'I. N. C. I. S.

Il Consiglio approva in conformità.

V. Proposta di transazione nella causa Guidicini -

Il Direttore Generale comunica che è stata vinta in Cassazione la causa relativa al